

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 428)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1969

(V. Stampato n. 713)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 gennaio 1969*

Assunzione a carico dello Stato dell'onere dei contributi assicurativi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, per i coltivatori diretti residenti nei comuni e nelle località colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'onere costituito dai contributi relativi alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, per i quali è stato disposto l'esonero dal pagamento, a seguito della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, con decreti ministeriali 9 dicembre 1964 e 21 luglio 1966, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, è assunto a carico dello Stato.

Art. 2.

L'importo dei contributi di cui all'articolo precedente è versato in unica soluzione alle sottoelencate gestioni assicurative secondo le misure indicate per ciascuna di esse:

Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri	L.	17.908.313
Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Belluno	»	20.206.383
Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Pordenone	»	2.193.613
Casse mutue comunali per i coltivatori diretti di:		
Longarone	»	602.625
Castellavazzo	»	754.910
Ospitale di Cadore	»	109.250
Soverzene	»	198.000
Ponte nelle Alpi	»	8.186.012
Limana	»	6.480.700
Belluno (località Borgo Piave, Lambioi e Lanta)	»	21.250
Erto e Casso	»	738.750
Cimolais (zona ad occidente della sella di Sant'Oswaldo)	»	4.875

Art. 3.

All'onere di lire 57.404.681 derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.